



CICERONE



ORGANO DI INFORMAZIONE DEI PENSIONATI

Spedizione in abb. postale - 45% - Art. 2 comma 20/b legge 662/96 - Roma
1/2004 - Gennaio-Febrero-Marzo - Contiene inserto



**6 maggio:
Convegno Triennialità**

CICERONE

Bimestrale S.A.PENS.
Sindacato Autonomo Pensionati

Via Magenta, 13 - 00185 Roma
Sito Internet: www.sindacatoorsa.it
e-mail: sg.sapens@sindacatoorsa.it

Direttore responsabile
Elena Maccanti

Editrice PEGASO p.s.c.r.l.
Corso Palestro, 3 bis - 10122 Torino

Direttore editoriale
Rosa Mellina

Coordinatore editoriale
Giorgio Bono

In redazione
Iolanda Cesare - Fausto Mangini
Cetty Patti - Segreteria Generale
Giuseppe Torrente - Pier Luigi Villa
Foto di copertina: Enrico Davalle

Progetto grafico
PEGASO p.s.c.r.l.

Stampa
Iasillo Grafica s.r.l. - Roma
Via Barisano da Trani, 26
Tel. 06.5882166 - Fax 06.5818747
e-mail: igraf@libero.it

Finito di stampare il 23/3/2004

Reg. Trib. di Roma n. 536/2000 del 13/12/2000

Concessionaria per la pubblicità

Pegaso p.s.c.r.l.
Corso Palestro 3 bis - Torino
Tel. 011 5171242 - Fax 011 539473
e-mail: pegasoin@tin.it



La Pegaso p.s.c.r.l. cura la diffusione della rivista "CICERONE", del Sindacato Autonomo Pensionati, in base a una mailing list, continuamente aggiornata. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, della legge n. 675/96 sulla "Tutela dei dati personali", ciascun destinatario della pubblicazione ha diritto, in qualsiasi momento e del tutto gratuitamente di far modificare o cancellare i propri dati personali, o semplicemente di opporsi al loro utilizzo. Tale diritto può essere esercitato scrivendo a:

Pegaso p.s.c.r.l.
Corso Palestro 3 bis - 10122 Torino

La Pegaso lascia agli autori la responsabilità delle opinioni espresse negli articoli firmati e agli artisti quella dei contenuti espressi nelle loro opere.

Il S.A.PENS ha una propria indissolubile autonomia decisionale. Ai soci è garantita la più ampia libertà di espressione, assicurando il reciproco rispetto di tutte le opinioni politiche, ideologiche e di fede religiosa.

Nel contempo il sindacato respinge e non ammette alcuna influenza e ingerenza di organismi politici, ideologici e religiosi ...

(Dall'art. 2 dello Statuto S.A.PENS.)

sommario

- 3** **Vigenza triennale dei contratti FS**
- 4** **Campagna 730/2004**
- 5** **Convegno Triennialità**
- 5** **Variatione sito Internet ed e-mail**
- 6-7** **Frammenti di storia: Antiche parentele... e tenaci rivalità**
- 7-8** **Notizie in breve**
- 8** **Attenzione alle prescrizioni**
- 9** **Doppia Indennità Integrativa Speciale**
- 10-11** **Qual buon vento: Lungo la Moscova "ricordando"... il futuro**
- 11-12** **Finanziaria 2004. Le novità**
- 12** **Sessanta o quarantotto?**
- 13** **Donne e pensione: quale futuro? Queste pensionate sono da rottamare?**
- 14-15** **I vostri quesiti**



S.A.PENS.
Sindacato Autonomo Pensionati

OR.S.A.
Segreteria Generale

Via Magenta, 13 - 00185 Roma
Tel./Fax 06.4440.361
Sito Internet: www.sindacatoorsa.it
E-mail: sg.sapens@sindacatoorsa.it





Vigenza triennale dei contratti FS

A seguito della discussione sul disegno di legge finanziaria per il 2004, l'entità delle risorse destinate alla problematica in questione risultava idonea a coprire solo una parte degli oneri quantificati dalla relazione tecnica predisposta dalla Ragioneria Generale dello Stato.

Al momento di chiudere questa edizione del Cicerone arriva il parere favorevole da parte della Commissione Bilancio sul nuovo testo unificato adottato come testo base dalla XI Commissione Permanente della Camera nella seduta del 9 marzo scorso.

Il provvedimento quindi passerà al vaglio della Conferenza dei Capigruppo per il suo inserimento nel calendario dell'Assemblea. È bene ricordare che solo nel corso dell'attuale legislatura, il primo Atto di iniziativa Parlamentare presentato il 30/05/2001 è stato assegnato, insieme ai progetti concorrenti, il 28 gennaio 2002 in sede referente alla Commissione XI Lavoro. Da quella data il provvedimento ha impegnato per ben 32 sedute la XI Commissione, 10 sedute la Commissione Bilancio, per 8 sedute ciascuna le Commissioni Affari Costituzionali e Trasporti ed infine per 4 sedute la Commissione Giustizia.

Una problematica che ci vede ancora **da soli** impegnati nella sua soluzione, a dispetto delle altre pseudo organizzazioni sindacali dei pensionati che, mentre sono impegnate in un continuo ostruzionismo all'emanazione della legge, attraverso le proprie confederazioni firmano i contratti di lavoro in cui il concetto *triennialità* è riconosciuto d'ufficio. Ne sono la riprova i CCNL della Sanità, del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di ricerca e sperimentazione, degli Statali, degli Enti locali in cui viene riconosciuto quello che ai ferrovieri è negato.

Il S.A.PENS. il 6 maggio prossimo ha indetto un Convegno sul tema che ha lo scopo di fare il punto della situazione oltre alle valutazioni del caso con le eventuali iniziative consequenziali.

La massiccia partecipazione dei pensionati sarà l'indice della volontà che gli stessi nutrono nella definitiva approvazione della Legge.

Questo il testo unificato adottato come testo base dalla XI Commissione Lavoro ora al vaglio dell'Aula di Montecitorio:

Articolo 1

1. È istituito, a decorrere dall'anno 2004 – presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica, il Fondo per il trattamento di quiescenza del personale delle Ferrovie dello Stato, di seguito deno-

S.A.PENS. – Or.S.A.

Sindacato Autonomo Pensionati

6 maggio 2004 - ore 9.30

ISTITUTO SACRO CUORE – ROMA
Via Marsala, 42
(vicinanza Stazione Termini)

CONVEGNO SUL TEMA

TRIENNIALITÀ

Facciamo il punto sul disegno di legge

Valutazioni ed iniziative dei pensionati

*L'invito a partecipare è rivolto a:
 Presidenza del Consiglio, Ministeri dell'Economia e delle Finanze, Funzione Pubblica,
 Presidenti e Relatori delle Commissioni preposte all'approvazione della legge.*

**IL CONVEGNO È APERTO A TUTTI I FERROVIERI
 IN QUIESCENZA.**



minato Fondo, la cui dotazione, per ciascuno degli anni del triennio 2004-2006, è pari a 8 milioni di euro.

2. La dotazione del Fondo può essere integrata mediante finanziamenti da iscriverne annualmente nella legge finanziaria.

3. Il Fondo ha la funzione di integrare il trattamento di quiescenza, normale e privilegiato, del personale già dipendente dall'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato e successivamente dall'Ente Ferrovie dello Stato nonché dalle Ferrovie dello Stato Spa, comunque cessato dal servizio nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1981 ed il 31 dicembre 1995, avente diritto al trattamento di quiescenza.

4. Ai fini dell'integrazione del trattamento di quiescenza, normale e privilegiato, si tiene conto dei benefici economici relativi alla progressione degli stipendi annui iniziali lordi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1982, n. 804, dalle leggi 10 luglio 1984, n. 292, e successive modificazioni, e 24 dicembre 1985, n. 779, dalla delibera n. 54 del 19 marzo 1986 del Consiglio di Amministrazione dell'Ente Ferrovie dello Stato e dai contratti collettivi nazionali di lavoro ed accordi stipendiali, stipulati per i trienni 1987-1989, 1990-1992 e 1993-1995.

5. Per il periodo che precede la data di entrata in vigore della presente legge, l'importo del trattamento resta determinato nell'ammontare già percepito in applicazione dei predetti contratti collettivi.

6. I benefici economici derivanti dall'applicazione del comma 3 si sommano agli incrementi perequativi degli importi della pensione di cui all'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, che non vengono riassorbiti.

Articolo 2

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Funzione Pubblica, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, determina, con proprio decreto i criteri di attribuzione dei benefici di cui all'articolo 1, nei limiti delle disponibilità di cui all'articolo 3, graduando la decorrenza della fruizione del beneficio e l'entità del medesimo.

Articolo 3

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità revisionale di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno finanziario 2004, allo scopo utilizzando:

- a) per l'anno 2004, per 8 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- b) per l'anno 2005, per 8 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- c) per l'anno 2006, per 5 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'Economia e delle Finanze e per 3 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

2. A decorrere dell'anno 2007, al finanziamento del Fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d) della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

3. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Giuseppe Torrente

CAMPAGNA 730/2004

La stagione della dichiarazione dei redditi è partita per tutti i pensionati ed i loro familiari. Anche quest'anno, così come avvenuto in quelli precedenti, per tutti gli associati al S.A.PENS. l'assistenza e la compilazione del mod. 730 sono gratuiti.

Tutti coloro che si rivolgeranno ai nostri esperti, avranno a disposizione una consulenza appropriata alle loro esigenze.

Il modello 730 potrà essere consegnato al nostro centro CAF fino al 15 giugno e quest'anno sarà possibile recuperare imposte trattenute in più nel 2003, in virtù del cambio delle aliquote e degli scaglioni, se mal applicati dai datori di lavoro o dagli enti di previdenza.

Aliquote e scaglioni validi per il 2003	
fino a 15.000	23%
da 15.001 a 29.000	29%
da 29.001 a 32.600	31%
da 32.601 a 70.000	39%
oltre 70.000	45%

Aliquote e scaglioni in vigore precedentemente	
fino a 10.329,14	18%
da 10.329,15 a 15.493,71	24%
da 15.493,72 a 30.987,41	32%
da 30.987,42 a 69.721,68	39%
oltre 69.721,68	45%

N.B. - Sui redditi fino a 26.000 € è in vigore la no-tax area con detrazione di 3.000 € per tutti i contribuenti, che diventano 7.500 per i lavoratori dipendenti, 7.000 per i pensionati e 4.500 per i lavoratori autonomi.

I nostri Centri CAF ti aspettano per una accurata verifica delle imposte già corrisposte, tenuto anche conto dell'opportunità prevista dalla "clausola di salvaguardia" che consente una tassazione più favorevole al contribuente scegliendo tra la vecchia e la nuova normativa.



Convegno “Pensioni d’annata”

I cosiddetti pensionati d’annata, che vedono diminuire anno in anno il potere d’acquisto delle pensioni, sono arrivati alla esasperazione e forti della decisione della Consulta hanno deciso di arrivare allo sciopero del voto nelle elezioni di giugno qualora il Parlamento non provveda entro quella data all’attuazione del dettato costituzionale.

QUESTO IL DOCUMENTO FINALE:

Le Associazioni ed Organizzazioni Sindacali dei Pensionati numericamente più rilevanti riunitesi in un Convegno, hanno discusso la problematica relativa alle pensioni ed il loro adeguamento in riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale. I pensionati partecipanti al Convegno

Sentita

- la relazione introduttiva dell’Avv. Filippo de Iorio che ha concluso per l’attuazione dei principi sanciti dalla sentenza 30/2004 della Consulta;
- la relazione tecnica del Generale Paolo Palmieri che ha evidenziato di non sussistere alcun aggravio di spesa finanziaria per un adeguamento delle pensioni;
- gli interventi degli On. Battaglia, Fiori, Gianni e del Sen. Malan che si sono dichiarati disposti ad attuare i principi Costituzionali adoperandosi per l’approvazione di provvedimenti relativi alla rivalutazione delle pensioni.

Considerato che

- Partiti ed Organizzazioni Sindacali non hanno mai affrontato in maniera soddisfacente l’adeguamento delle pensioni, favorendo la nascita delle infauste pensioni d’annata;

Ritenuto che

- l’ultimo adeguamento delle pensioni pubbliche e private risale alla Legge 27 febbraio 1991 n. 59;

- l’attuale sistema di perequazione annua non corrisponde al reale adeguamento al costo della vita, determinando una sostanziale perdita del potere d’acquisto delle pensioni;
- la proporzione tra pensioni e retribuzioni e tra pensioni più antiche e quelle più recenti ha determinato un divario superiore al 50% e non più sostenibile da parte dei pensionati anziani e più bisognosi.

Delibera

- di sollecitare il Parlamento ed il Governo a provvedere all’attuazione del dettato Costituzionale nel rivalutare le pensioni a tutti i dipendenti pubblici e privati senza distinzione di categorie e qualifiche.

Roma 12/03/2004

Le Associazioni ed Organizzazioni Sindacali
ANAC - ADPP - ANPAN - ANPS - ANUPSA
CINQUE CORPI DI POLIZIA
CONSULTA DEI PENSIONATI - DIR.STAT
LI.SIP.CONFSAL - PENSIONATI UNITI
SAPENS.ORSA - UNPSCNEL



Alla fine dei lavori del Convegno si è svolta l’assemblea dei pensionati ferroviari per dibattere il pasticcio delle concessioni di viaggio definite dall’ultimo Contratto delle Attività Ferroviarie.

I pensionati hanno chiesto l’eliminazione del provvedimento in atto, diffidando la Società FS di sottoscrivere accordi con le O.S. non rappresentative dei pensionati.

L’assemblea ha deciso di avviare la raccolta delle firme a supporto delle loro decisioni e di organizzare una manifestazione nazionale entro il prossimo mese di maggio.

La Segreteria Generale S.A.PENS.

VARIAZIONE SITO INTERNET ED E-MAIL

Dal corrente mese, nello spirito Confederale da tempo intrapreso dal S.A.PENS., cambia la denominazione del sito web e della e-mail:

- per accedere al nostro sito internet, dopo aver scritto www.sindacatoorsa.it cliccare sulla sigla S.A.PENS. del Comparto Pensionati;
- per contattarci direttamente usare la e-mail sg.sapens@sindacatoorsa.it

La redazione





Antiche parentele... e tenaci rivalità

Come vagamente dicono gli amici, sto portando avanti la serie delle Repubbliche Marinare, cominciata spontaneamente quando parlai dello stemma per la bandiera. Siamo a Pisa, resta Venezia. I Pisani sorvolano sempre su questo dettaglio ma le origini, nella notte dei tempi sono dei Liguri e dei Fenici; poi a pensarci bene vorrei sapere dove giunsero in quei tempi i Fenici e i Liguri.

Nel 280 a.C. ci pensò Roma a cominciare il conteggio del tempo. Pisa crebbe, compresa nella marca Toscana, e spiccò il salto di qualità e di potenza lottando duramente e concretamente contro



i pirati Saraceni (X e XI Secolo) per diventare finalmente e meritatamente una fiorente e forte Repubblica Marinara. Con notevoli capacità militari e marinare mise a tacere i nemici dell'entroterra per dedicarsi positivamente alla conquista della Sardegna e della Corsica.

Da quel momento fu chiaro che nel Mar Tirreno, a comandare, spadroneggiare, conquistare e, fare il bello e il cattivo tempo non si poteva esser in due.

Dall'XI secolo in poi le grandi rivali furono sempre Genova e Pisa o Pisa e Genova. Queste rivalità costate guerre, morti, sconfitte e denari, dicono gli storici, durarono praticamente quasi tutto il XII secolo. Si trovarono a volte assieme per brevi alleanze in battaglie navali e allora erano guai grossi per gli avversari perché Pisa e Genova unite, in mare non temevano nessuno.

Le pericolose divergenze sorgevano quando era ora di spartirsi il bottino o i risultati politici delle vittorie. Esempio classico la durissima sconfitta inflitta da Pisani e Genovesi al grande Ammiraglio-pirata saraceno Musetto, cacciato dall'Isola dei Nuraghi.

Questi i patti: la Sardegna ai Pisani e il bottino ai Genovesi.

Ma poi i Genovesi si accorsero che la Sardegna non era quell'arsa isola in mezzo al mare che sulle prime sembrava: il bestiame, le miniere d'argento, i porti, e la terra, sempre poca per Genova. E quindi cominciarono le ripicche, i distinguo, *la guerra da corsa*; oggi una nave pisana, domani una genovese.

Ai Genovesi non andava bene neppure la morbida signoria di Pisa sulla Corsica, che poi non seppero nemmeno tenere vendendola per non molti soldi alla Francia. La guerra commerciale inizia nei vari porti. Insomma nonostante i numerosi tentativi di fare pace non arrivarono mai nulla di duraturo. La storia continuò: oggi una nave pisana e domani una genovese, tutti e due sono *povere vittime* e ambedue furono bugiardi. Poi seguirono le tentate infiltrazioni via terra e sorvoliamo su quello che si dice-

vano giunti a portata di voce. Ci provarono anche Imperatori e Papi, ma era tutta gente che correva per la squadra che in quel momento gli conveniva.

Volarono legnate e battaglie anche per la Sicilia e per la pacchia dei *noli-nave* per i crociati.

La rabbia, il dolore, i danni, la voglia di vendetta sono per gente dura, coraggiosa, avvezza alle armi come le due grandi del Tirreno che nessuno riuscì a far ragionare. Continuarono le accuse di inosservanza dei patti e gli imbrogli a terra per seminar zizzania.

Le cose si guastarono al punto che bastò una delle solite liti per la Sardegna o la Corsica, stavolta per la Corsica, e ci fu un tradimento di un gran beneficiato dai Genovesi a vantaggio dei Pisani: Oberto Doria Capitano del popolo Ammiraglio Genovese (figlio di tanto padre) tentò *una pace alla genovese* come dicono i pisani.

I Pisani andarono a far i gradassi dinanzi ai forti genovesi, c'è chi dice che non è vero e così via.

Il grande giorno del 1284 Oberto Doria navigò verso Pisa. La tattica fu quella spesso usata da Andrea Doria, una prima flotta a vele spiegate verso il nemico, la seconda, parte senza vele solo a remi seguendo a distanza calcolata. Intanto i Pisani baldanzosi si persero in cerimonie, discorsi e benedizioni a terra. I Genovesi con ottime manovre spinsero le navi pisane "uscite" tardi, verso le secche della Meloria impedendo loro di manovrare. I comandanti della flotta pisana, il Podestà Conte Ugolino e il veneziano Umberto Morosini, nel momento più caldo della battaglia, quando ancora si



poteva guerreggiare, anche se i genovesi premevano fortemente, si allontanarono dallo schieramento per cercare aiuto. Arrivò la seconda squadra genovese che completò il lavoro e la vittoria di San Giorgio fu schiacciante: i morti, oltre 5000, i prigionieri 8227. Furono sistemati in quella zona che ancor oggi a Genova è detta Campo Pisano. Poi la storia prosegue, ma non lo spazio per noi. I genovesi riusciranno a

portare via anche le catene del porto di Pisa spezzandole in varie parti, e sistemandole nelle più importanti chiese della città. Agli albori dell'Unità d'Italia (1860) Genova restituì alcuni frammenti delle catene a Pisa che da allora nel nuovo clima continuò a crescere e splendere come una delle più belle perle del Mediterraneo, di lontana origine fenicia e anche un po' nostri parenti.

Pier Luigi Villa

Notizie in breve

↑ Amianto

Con la conversione in Legge dello Stato del Decreto Legge 30 settembre 2003 n. 269 recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici, sono molte le novità introdotte. Una tra le tante interessa direttamente i lavoratori esposti al rischio amianto.

A decorrere dal 1/10/2003 il coefficiente di moltiplicazione del periodo lavorativo in applicazione della Legge 257/92 è stato ridotto dal 1,5% al 1,25%. Il predetto coefficiente moltiplicatore si applica inoltre ai soli fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime.

Nel demandare all'INAIL l'accertamento e la certificazione della sussistenza e della durata dell'esposizione all'amianto, la Legge stabilisce che i lavoratori che intendono ottenere il riconoscimento dei benefici, compresi quelli a cui è stata rilasciata certificazione dall'INAIL prima del 1/10/2003, debbono presentare alla Sede INAIL di residenza **entro 180 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Decreto Interministeriale** (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze) che dovrà essere emanato entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della stessa, pena la decadenza del diritto.

Ci corre l'obbligo segnalare che è ipotizzabile un separato intervento normativo per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 127 del 22 aprile 2002.

↑ Somme corrisposte agli eredi

L'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso ha recentemente emanato una risoluzione tendente a chiarire l'esatta interpretazione dell'articolo 2 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289 che ha introdotto il primo modulo della riforma dell'IRPEF.

Al comma 10 del citato articolo viene stabilito che gli aumenti dell'aliquota non si applicano agli arretrati di lavoro dipendente o di pensione (di cui all'articolo 16 comma 1 lettera b) del TUIR qualora corrisposti entro il 31 dicembre 2004. Presupponendo che la morte dell'avente diritto non modifichi i caratteri secondo cui gli arretrati di lavoro dipendente o di redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, le somme percepite dall'erede mantengono la qualificazione fiscale che avrebbe rivestito qualora fossero state percepite dall'avente diritto.

Debbono inoltre essere considerate tali anche in capo all'erede le somme che il lavoratore dipendente avrebbe percepito in riferimento ad anni precedenti per effetto di leggi, contratti collettivi, sentenze o atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti.

↑ Importo aggiuntivo

La Legge 23 dicembre 2000 n. 388 all'articolo 70 ha previsto, a decorrere dell'anno 2001, un bonus di £ 300.000, oggi € 154,95 da corrispondere con la rata di dicembre ai pensionati il cui importo complessivo annuo sia sotto la soglia del trattamento minimo.

L'importo è erogato provvisoriamente sulla base dei redditi posseduti nell'anno precedente e può comportare restituzioni a seguito di successive verifiche. Per l'anno in corso viene stabilito che:

- se l'importo complessivo delle pensioni per l'anno 2003 (comprensive delle maggiorazioni sociali e dell'aumento a € 516,46) è risultato maggiore a € 5.382,50 nulla spetta al pensionato;

- se l'importo delle pensioni per il 2003 è risultato minore o uguale a € 5.227,56 il pensionato ha titolo, se risultano soddisfatte le condizioni reddituali sue e del coniuge, all'intero importo aggiuntivo;

- se l'importo complessivo delle pensioni per l'anno 2003 è risultato compreso tra € 5.227,56 e € 5.382,50 al pensionato spetta la differenza tra l'importo delle pensioni e € 5.382,50 sempre che risultino soddisfatte le condizioni reddituali proprie e del coniuge.

Nei casi in cui il pensionato sia titolare anche di prestazioni liquidate in regime di convenzione internazionale, per l'attribuzione dell'importo aggiuntivo si prende in considerazione anche l'importo del prorata estero, in aggiunta delle pensioni italiane.

↑ Pagamento pensioni

Il D.P.R. 8 luglio 1986 n. 429 che regolava le modalità di pagamento **delle pensioni e degli assegni congeneri a carico del bilancio dello Stato** ha subito alcune modifiche con l'emanazione di un nuovo DPR le cui norme stanno avendo applicazione in questi ultimi tempi. Ad ogni inizio anno, l'interessato riceverà una comunicazione con l'indicazione di tutte le somme dovute per l'anno di riferimento. Qualora l'importo della pensione dovesse subire modifiche, una



nuova comunicazione sarà inviata e conterrà l'ammontare dei nuovi importi. Per la riscossione della rata mensile presso l'ufficio postale prescelto, non verrà più inviato l'assegno di serie speciale finora utilizzato. L'importo dovuto sarà corrisposto mediante esibizione del libretto di pensione.

Nessuna modifica è apportata per i pagamenti mediante accredito in conto corrente bancario o postale e su libretto di risparmio postale.

Le rate di pensione e di assegni pagabili in contanti, possono essere riscossi entro il secondo mese successivo a quello di esigibilità. Per le rate non riscosse entro il termine su indicato, gli uffici pagatori restituiranno alla Banca d'Italia i relativi importi. Il pagamento in contanti ovvero l'accredito bancario o postale viene effettuato a partire dal giorno 5 di ogni mese.

♣ **Proroga pensione casalinghe**

Slitta al 30 giugno 2004 il termine, già fissato al 31 dicembre 2003, che consente alle casalinghe di iscriversi al fondo di previdenza istituito presso l'INPS.

La proroga è stata concessa dall'Istituto di Previdenza soprattutto perché non tutti coloro che hanno richiesto l'iscrizione sono già in possesso dei relativi bollettini per effettuare i versamenti. Il fondo, riservato a tutti coloro che si dedicano alle attività casalinghe (siano essi uomini o donne) è stato istituito in applicazione della riforma Dini ed ha quale condizione l'obbligo degli interessati a non svolgere attività lavorativa di dipendenza od autonoma, e che non siano titolari di pensione diretta esclusa quindi la pensione di re-

versibilità. La pensione acquisita segue il criterio analogo a quello previsto per i lavoratori che hanno iniziata l'attività successivamente al 1° gennaio 1996.

Una rendita calcolata pertanto con il sistema contributivo, che viene acquisito con soli cinque anni di contributi ed una età compresa tra i 57 e i 65 anni.

In caso di assoluta e permanente incapacità lavorativa è riconosciuta una pensione di invalidità.

L'iscrizione al fondo avviene sottoscrivendo apposito fac-simile reperibile presso tutte le sedi INPS o sul sito dello stesso Ente. Essa decorre dal primo giorno del mese di presentazione della domanda e non è prevista nessuna norma temporale per il versamento dei contributi demandando all'iscritto il momento in cui effettuarlo.


Firma

Attenzione alle prescrizioni

Le norme relative alle prescrizioni sono regolamentate dal Titolo V del Codice Civile.

È opportuno ricordare le più essenziali che oltre tutto ci riguardano direttamente:

- ♣ la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (articolo 2935);
- ♣ il Giudice non può rilevare d'ufficio la prescrizione non opposta (articolo 2938);
- ♣ la prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere (articolo 2944);
- ♣ per effetto dell'interruzione si inizia un nuovo periodo di prescrizione (articolo 2945);
- ♣ salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni (articolo 2946);



Si prescrivono in cinque anni (articolo 2948):

- a)** le annualità delle rendite perpetue o vitalizie;
- b)** il capitale nominale dei titoli di Stato emessi al portatore;
- c)** le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni;
- d)** gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi;
- e)** le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro;
- f)** le annualità delle pensioni alimentari;

♣ in tutti i casi contemplati dal Codice Civile e dalle altre leggi, la prescrizione si verifica quando è compiuto l'ultimo giorno del termine (articolo 2962).

È buona regola quindi ricordare che gli atti interruttivi devono essere rinnovati entro i termini previsti pena la decadenza del diritto.

La Segreteria Generale



Doppia Indennità Integrativa Speciale

Nel perdurare dell'inerzia del legislatore non può considerarsi ancora operante il divieto di cumulo degli emolumenti accessori su più pensioni, o su pensione e stipendio, quando la pensione supera l'importo corrispondente al minimo INPS.

Sulla base di una consolidata giurisprudenza sia della Corte Costituzionale che della Corte dei Conti è reale il diritto alla percezione dell'i.i.s. su tutti i trattamenti pensionistici.

Le ripetute sentenze emesse dalla Corte Costituzionale, da ultime le n. 516 e 517 dell'anno 2000, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale delle norme contenute nel DPR 1092/73, nella Legge 843/78 e nel DL 663/79 hanno confermato che l'indennità integrativa speciale è a tutti gli effetti parte della retribuzione.

Una recente sentenza della Corte dei Conti introduce inoltre importanti elementi di novità: *“per effetto della Legge 724/94 a decorrere dal 1° gennaio 1995, la pensione spettante ai dipendenti pubblici viene determinata sulla base degli elementi retributivi assoggettati a contribuzione, ivi compresa la i.i.s. mentre le disposizioni di cui alla Legge 324/59, relative alla corresponsione delle predette indennità, si applicano limitatamente alle pensioni dirette liquidate fino al 31/12/1994 ed alle pensioni di reversibilità ad esse riferite. Ne consegue pertanto che per le pensioni decorrenti dal 02 gennaio 1995 non trova applicazione nessun divieto di cumulo dal momento che l'indennità integrativa speciale concorre a determinare la base pensionistica da considerare ai fini della liquidazione e quindi non corrisposta in aggiunta alla pensione, non avendo così nessuna caratteristica di accessorietà”*.

Per il periodo antecedente al 1995, seppure velatamente possa intendersi persistere il divieto di cumulo, si deve ritenere che non essendo fissato nessun limite di reddito oltre il quale è legittimo sospendere l'erogazione dell'i.i.s., la sospensione e non l'erogazione è subordinata alla fissazione dello stesso limite.

Se manca la previsione legislativa di un limite minimo della pensione al di sotto del quale il divieto deve essere necessariamente escluso, questo ultimo deve considerarsi illegittimo. D'altra parte, una diversa interpretazione si porrebbe in palese contrasto con gli articoli 3, 36 e 38 della Costituzione, stante il trattamento peggiore che deriverebbe al titolare di due pensioni rispetto a quello riservato al titolare di pensione e retribuzione, nonostante la posizione del primo sia più debole rispetto a quello del secondo.

La recente giurisprudenza della Corte dei Conti riconosce il diritto del pensionato alla percezione dell'i.i.s. in misura integrale su tutti i trattamenti di riposo. Quanto poi all'eccezione di prescrizione, va considerato che mentre il diritto alla pensione è imprescrittibile (articolo 5 T.U. 1093/73), i crediti concernenti i singoli ratei di pensione ed i loro accessori sono soggetti alla prescrizione quinquennale.

Ecco pertanto la necessità di produrre l'istanza di diffida, ricordando che il Giudice competente in materia è quello della Corte dei Conti della regione di residenza.

Spett.
.....

Il/la sottoscritto/a nato/a a
il/...../....., residente in (prov.) c.a.p.
Via/Piazza n.

Premesso che

- è titolare di pensione n. e n.
- con sentenze della Corte Costituzionale n. 566/1989 e 204/1992 confermate dalle recenti decisioni n. 516e 517 dell'anno 2000 della stessa Corte, non è più operante il divieto di cumulo delle indennità integrativa speciale con pensione e retribuzione con più pensioni.

Chiede che

l'Istituto in indirizzo provveda alla corresponsione della doppia indennità integrativa speciale entrambi i trattamenti in godimento, il tutto comprensivo degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, oltre alle 13^{me} mensilità e agli assegni familiari anche se alla liquidazione delle pensioni siano coinvolti più istituti.

Trascorsi inutilmente 60 giorni dal ricevimento della presente senza nessun riscontro, il/la sottoscritto/a sarà costretto/a ad adire alle competenti sedi di giustizia.

....., lì,/...../.....

.....
firma



Qual buon vento!

Lungo la Moscova “ricordando”... il futuro

Concludo il mio viaggio in Russia parlando della maestosa capitale cioè Mosca. Il mio viaggio è stato come leggere un libro in età giusta, e cioè non sovraccarica del passato storico e ideologie realizzate o non.

È la capitale politica ed amministrativa del paese, il cui aspetto unico deriva dal fatto di avere geograficamente un piede in Europa ed uno in Asia. È la quarta città più grande del mondo. Fu fondata nel 1147 dal Principe Jouri Dolgorouki, divenne la capitale del principato di Suzdal nel 1263. Nel 1326 Ivan I, detto Kalita, vi trasferì la sede del Metropolita Ortodosso facendo di Mosca il centro religioso e politico del paese. Ivan III, nel XV secolo, terminò l'unificazione della Russia e stabilì ufficialmente la capitale a Mosca. Nel 1712 per Mosca iniziò un periodo di decadenza in seguito alla decisione di Pietro il Grande di trasferire la capitale a San Pietroburgo.

Nel 1812 fu occupata anche dalla Grande Armata di Napoleone Bonaparte; di cui egli scrisse prima di iniziare la sua campagna in Russia: «*Se occuperò Kiev terrò la Russia per le gambe, se occuperò Pietroburgo la occuperò per testa, ma sarà solo conquistando Mosca che colpirò la Russia al cuore*». Ma non fu così, i suoi abitanti incendiarono la città per impedirgli di rifugiarsi con il suo esercito. Mosca è ritornata capitale della Russia nel 1918. Si è sviluppata nei secoli con una serie di fortificazioni concentriche sulla Moscova. Per la maggior parte del XX secolo è stata il centro politico ed economico dell'Europa dell'Est, resta oggi una delle maggiori città d'arte e uno dei principali centri culturali del mondo, con università e istituzioni scientifiche di livello internazionale. Maestosa capitale, dove lo sfarzo dell'antica corte si mescola alla maestosità delle vestigia sovietiche. Mosca è una moderna metropoli, al cui centro si trova la Piazza Rossa, il cuore della città, con il monumentale complesso del Cremlino circondato da mura fortificate.


La piazza è una tra le più grandi al mondo, con i suoi settantaquattromila metri quadrati; ha giocato un ruolo importante nella vita politica della città, fu infatti il luogo di numerose agitazioni e dimostrazioni popolari. Ma, l'aggettivo “Rossa” non ha alcun riferimento politico, la piazza si chiama così da sempre, e nel-

l'antica lingua russa la parola “Krasnij” (Rossa) più che l'idea del colore vuole esprimere quella della bellezza e della magnificenza. Siamo in mezzo ad uno scenario di monumenti noto in tutto il mondo come l'emblema del Socialismo. Il Cremlino, cioè la fortezza della città è simbolo eclatante di potere. Le sue mura con le venti torri costituiscono un triangolo di oltre due chilometri di lunghezza. L'interno del Cremlino raggruppa, fra incantevoli giardini, uno straordinario complesso monumentale di palazzi e di chiese eretti in diverse epoche e quindi di differenti stili architettonici. Fra i più importanti edifici, vi sono il Palazzo delle Armi, che ospita uno dei più antichi e ricchi musei storici russi ed il Grande Palazzo del Cremlino, la più importante architettura all'interno delle mura, era la sede del Soviet Supremo (il parlamento dell'ex URSS) ed oggi del Governo russo.

Su un lato meridionale della Piazza Rossa, splende la meravigliosa Cattedrale dell'Intercessione o di San Basilio il Beato, fatta costruire da Ivan il Terribile, risalente al 1554 per celebrare la conquista della città di Kazan e Astrakan. Questo tempio è una delle costruzioni più sorprendenti del mondo, con le sue nove cappelle sormontate da torri e cupole a bulbo variopinte che vengono considerati i simboli di Mosca.

Inoltre è conosciuta, tra le altre cose, per il suo teatro, il Bolscioi che con la sua imponente struttura neoclassica è uno dei maggiori teatri d'Europa, uno dei grandi santuari del balletto e della lirica. Si rimane stupiti anche da tanta bellezza nella Metropolitana, vera e propria città monumentale sotterranea, affascinate dal punto di vista decorativo ed architettonico. La ricchezza dei materiali e dei vari marmi e pietre dure, fanno di ogni fermata una opera d'arte. I complessi sotterranei della Metropolitana sono ornati con mosaici, statue, vetrate e dipinti dei celebri artisti del paese.

Tralasciando di menzionare tutto ciò che di bello ho visto e assaporato, concludo azzardando un confronto tra San Pietroburgo e Mosca. Sono le due città principali del paese, ricche di testimonianze religiose, spirituali e culturali dell'antica Russia. Due città tra le più prestigiose d'Europa per il loro patrimonio artistico e l'in-





cidanza nella storia sia nel passato che nel presente. Due città, infine, che per l'opera di architetti italiani che vi lavorarono in epoche diverse hanno recepito dalla nostra cultura contributi significativi.

Le due anime di quella Russia che oggi ha ricominciato a sognare togliendo loro il colore grigio che le caratterizzava, per vestirsi di colori e di luci che le rendono tra le più belle al mondo. Ma anche le capitali delle Repubbliche Baltiche, tornate all'indipendenza dopo quarant'anni di integrazione nell'Unione Sovietica, ci sorprendono con quel misto spirito nordico, atmosfera medievale e profondo senso religioso. Appena giunta in Russia sono colpita e catturata da un'atmosfera totalmente diversa da quella a cui siamo abituati. Si respira subito una condizione sociale con molti problemi, cui fa contrasto l'inclinazione naturale dei russi a dimenticarli con la loro cordialità.

Tutto è spartano, ma volto alla funzionalità e praticità, cosa non trascurabile per i pochi mezzi del popolo rus-

so, la cui condizione sociale è permeata da una netta dicotomia: i ricchi, o meglio gli arricchiti, e i poveri. Non esiste via di mezzo e me ne accorgo subito vedendo ad esempio le automobili: macchine di lusso da una parte e *catorci* dall'altra che rimangono assemblati per miracolo. *E soprattutto scritte in latino, non in cirillico.*

Nel complesso è stata bella la scoperta di queste due città meravigliose che, diversissime e attraenti, rivaleggiano per interesse: Mosca che rincorre il futuro, con i suoi mille volti metropolitani, San Pietroburgo, la regina dell'acqua, un bellissimo quadro d'autore. Una parte d'Europa dove si ha ancora la sensazione di viaggiare nel passato, di trovarsi in un luogo in cui silenzio e bellezza avvolgono in un pacato ed emozionante abbraccio.

Vi consiglio di far un viaggio in Russia perché consente di scoprire come il paese si stia evolvendo e nello stesso tempo sia possibile viaggiare indietro nel tempo.

Questa è la Russia e... non solo!

Cetty Patti

Finanziaria 2004. *Le novità*

L DL 30/9/2003 n. 269 collegato alla manovra finanziaria per l'anno 2004 è stato convertito, con modificazioni, nella Legge 24/11/2003 n. 326 (*Disposizioni per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici*). Questa norma ha inoltre consentito l'approvazione della successiva Legge 24/12/2003 n. 350 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*), meglio conosciuta come Finanziaria 2004.

Come sempre avviene, la nuova norma introduce novità derivanti principalmente da accordi e impegni prevalentemente di natura politica-programmatica. Tra le novità che interessano il mondo dei lavoratori e dei pensionati, abbiamo provato a estrapolare le problematiche che interessano queste due categorie:

❖ dall'1/12/2003 e fino al 31/12/2004 viene concesso un assegno pari a 1.000,00 € alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie, per ogni figlio nato e comunque adottato.

L'assegno è concesso dai Comuni ma erogato dall'INPS sulla base dei dati forniti dal Comune di residenza che è

tenuto ad informare gli interessati, invitandoli a certificare il possesso dei requisiti all'atto dell'iscrizione all'anagrafe dei nuovi nati;

❖ i ricorsi relativi alla domanda di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e la disabilità ai fini del collocamento obbligatorio al lavoro, devono essere notificati anche al Ministero dell'Economia e delle Finanze. La notifica va effettuata sia presso l'Avvocatura dello Stato che presso le competenti Direzioni Provinciali dei Servizi Vari del Ministero. Il terzo comma dell'articolo 42 della Legge 326/2003 ha abolito le disposizioni in materia di ricorso amministrativo avverso i provvedimenti emanati in esito alle domande di riconoscimento dei benefici alle dette invalidità, obbligando a proporre l'azione giudiziaria, **a pena di decadenza**, entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione all'interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa. Questa ultima norma, inizialmente prevista con decorrenza 2/10/2003, è stata differita al 31/12/2004 in forza dell'articolo 23 comma 2 del DL 24/12/2003 n. 355;

❖ l'azione giudiziaria finalizzata al diritto al pagamento



L DL 30/9/2003 n. 269 collegato alla manovra finanziaria per l'anno 2004 è stato convertito, con modificazioni, nella Legge 24/11/2003 n. 326 (*Disposizioni per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici*). Questa norma ha inoltre consentito l'approvazione della successiva Legge 24/12/2003 n. 350 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*), meglio conosciuta come Finanziaria 2004.

Come sempre avviene, la nuova norma introduce novità derivanti principalmente da accordi e impegni prevalentemente di natura politica-programmatica. Tra le novità

che interessano il mondo dei lavoratori e dei pensionati, abbiamo provato a estrapolare le problematiche che interessano queste due categorie:

❖ dall'1/12/2003 e fino al 31/12/2004 viene concesso un assegno pari a 1.000,00 € alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie, per ogni figlio nato e comunque adottato.

L'assegno è concesso dai Comuni ma erogato dall'INPS sulla base dei dati forniti dal Comune di residenza che è tenuto ad informare gli interessati, invitandoli a certificare il possesso dei requisiti all'atto dell'iscrizione all'anagrafe dei nuovi nati;

SESSANTA O QUARANTOTTO ?

Detta così, i pensionati potrebbero pensare a due numeri in ritardo nella estrazione del lotto di chissà quale ruota od ancora ai numeri corrispondenti ad un sogno fatto in quei pochi momenti in cui possano riposare senza dover pensare a come sbarcare il lunario.

Niente di tutto questo, il riferimento è solamente quello relativo alla percentuale della indennità integrativa speciale da inserire nella buonuscita dei pubblici dipendenti al momento della loro collocazione a riposo. Una problematica nata dalla sentenza n. 243/93 emessa dalla Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme di calcolo dell'indennità di buonuscita dei pubblici dipendenti. In attuazione della citata sentenza, il legislatore ha emanato la famigerata legge 29/1/1994 n. 87.

Una legge fatta in fretta e furia in *periodo elettorale* che interessa i dipendenti delle pubbliche amministrazioni nonché gli iscritti all'Opafs (ferrovieri), all'Ipost (postelegrafonici) ed il personale degli enti parastatali. L'articolo 1, comma 1, lettera b della legge in questione, fissa nella misura del 60% l'incidenza della quota di i.i.s. da inserire nella indennità di buonuscita. Gli Enti di Previdenza preposti, sulla base di una loro interpretazione, sicuramente non aderente alla volontà del legislatore, hanno sì calcolato il 60% dell'i.i.s., ma hanno poi assoggettato l'indennità integrativa speciale ai criteri previsti dal Testo Unico di cui al DPR n. 1032/73 laddove viene fissata la misura della base contributiva nell'80% dello stipendio mensile. Un'operazione che ha di fatto ridotto al 48% la misura dell'i.i.s. computabile ai fini della determinazione dell'indennità di buonuscita.

Questa errata interpretazione, avvalorata da una indagine fatta dal S.A.PENS. sulla mancata totale spesa della copertura economica prevista dalla Legge, ha provocato un contenzioso di vasta proporzione che fino all'ottobre 2000 ha visto consolidarsi una costante giurisprudenza favorevole ai pensionati ricorrenti e la condanna degli enti previdenziali al pagamento delle differenze risultanti dall'applicazione dell'esatto criterio di computo. Con le sentenze 13499 e 13634 dell'anno 2000 la Suprema Corte di Cassazione, ribaltando l'orientamento della quasi totalità dei giudici di primo grado e di Corti d'appello, ha invece ritenuto esatto l'operato degli istituti OPAFS, IPOST, INPDAP ecc... La decisione della Corte di Cassazione ha inspiegabilmente (???) determinato un mutamento della giurisprudenza di merito, compresa quella dei giudici fino ad allora favorevoli alla tesi dei ricorrenti. Un contrasto che ancora sussiste poiché molti giudici ritengono di non aderire alla interpretazione della Suprema Corte accogliendo, anche in questi giorni, le domande dei pensionati.

Nel perdurare di una tale situazione, così come più volte ribadito nelle pagine di questo nostro notiziario, si rende necessario una norma di autentica interpretazione dell'articolo 1 della Legge 87/94 che tenga conto, come da sempre sostenuto dal S.A.PENS - Or.s.a., di quanto emerge dagli atti parlamentari preparatori alla disposizione legislativa, ma soprattutto della relazione predisposta dal relatore (Learco Saporito) alla 1° Commissione Affari Costituzionali in sede deliberante. La nostra perseveranza incomincia a dare i primi frutti nel convincere gli organismi parlamentari istituzionalmente preposti. La XI Commissione Permanente della Camera ha già, per ben due volte, inserito nel proprio ordine dei lavori l'esame delle proposte di legge finalizzate alla "*interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 29 gennaio n. 87 in materia di computo della indennità integrativa speciale per la determinazione della buonuscita dei dipendenti pubblici*".

Il relatore On. Emerenzio Barbieri (UDC), al fine di acquisire tutte le informazioni necessarie per una compiuta valutazione degli effetti onerosi, ritiene necessaria la predisposizione di un testo unificato da trasmettere al Governo, il quale dovrà valutare le eventuali ricadute del provvedimento nel contesto della legge di delega in materia previdenziale. Allo stato dei fatti, il Sindacato Autonomo Pensionati ritiene più indicato e meno pericoloso il percorso legislativo nei confronti di quello giudiziario. Suggerisce il rinnovo delle lettere interruttrive della prescrizione di validità quinquennale restando in attesa di una risposta all'ordinanza oggi al vaglio della Corte Costituzionale in seguito alla riserva formulata dalla Corte d'Appello di Bologna sulla legittimità costituzionale nell'interpretazione data dalla Corte di Cassazione in relazione agli articoli 36 e 38 della Costituzione.

Giuseppe Torrente

Donne e pensione: quale futuro?

Queste pensionate sono da rottamare?

Siamo il paese più vecchio del mondo!

Questa l'affermazione dell'Onu, d'altronde l'anagrafe nazionale ci dice che la popolazione italiana sta invecchiando, mancano le forze giovani perché i giovani sono in numero insufficiente a ricoprire i ruoli lasciati dai pensionati e occorrono gli immigrati che ci aiutino a ricostituire i quadri lacunosi: è più ampio il controllo delle nascite ed è aumentata anche la media della vita che arriva ai quasi 80 anni.

Si calcola che i pensionati in Italia siano circa 19 milioni ed oltre su una popolazione di circa 56 milioni; anche senza avere in mano cifre più particolareggiate, questi dati meritano attenzione perché sono molte le problematiche legate a questo invecchiamento. Nella nostra vita siamo abituati a tre grandi tappe: prima la scuola, col suo titolo di studi, poi il lavoro, più o meno rispondente a questo titolo, e infine, dopo anni di dignitosa fatica, la pensione.

Oggi non è più così, gli equilibri sono saltati e si acquisiscono delle conoscenze professionali che ad un certo punto non servono più perché si cambia il lavoro sempre più spesso arrivando ad un punto di non ritorno durante il quale non siamo più utili a nessuno e il viale del tramonto è triste e malinconico: libera o forzata, l'età della pensione deve aprire nuovi orizzonti per chi sente di valere ancora qualcosa per gli altri.

A questo punto una considerazione: l'età della pensione femminile è attualmente anticipata rispetto a quella maschile. Dobbiamo considerarlo un privilegio tutto nostro di cui andare fieri o un handicap legato al sesso? La sfera femminile ha con la pensione un rapporto diverso da quello maschile. Si sente dire in giro che la donna deve ritornare solo alla famiglia perché quello è il ruolo che più le compete in quanto, dicono, da quando la donna sta *fuori di casa* le vengono attribuiti tutti i malanni della società moderna. Chi sono le donne che decidono di andare in pensione? Sono vecchie? Sono stanche? Decidono per libera scelta di vita o perché costrette dalle situazioni? Cosa c'è dietro l'angolo per la donna che decide di andare in pensione? Ecco quattro donne, quattro differenti momenti di vita: Anna, Rossella, Maria e Giovanna, medaglioni legati a diverse sfere socio-economiche.

Anna è una manager che pur lavorando, resta sempre l'organizzatrice dell'azienda *famiglia*, si trova a dover accudire ai problemi familiari e contemporaneamente al lavoro in cui ha successo e raccoglie delle soddisfazioni. Arriva per lei il momento in cui si trova a decidere se andare in pensione o continuare a lavorare. Se sceglie forzatamente di rimanere a casa sarà un'insoddisfatta al pensiero che avrebbe potuto realizzare una grande carriera strozzata invece da questa decisione: per lei la giornata sarà tutta a



casa, con dei vuoti da colmare lasciati liberi dalle ore occupate dal lavoro! Inizialmente Anna lo troverà riposante, dopo le corse fatte nelle ore di punta, ma lentamente comincerà a guardarsi intorno cercandosi altri interessi. Si troverà nuove amicizie, corsi di cucina, di informatica, di tutto, palestra ecc. I figli sono ormai cresciuti e la sua casa è diventata un albergo. È questo ciò che voleva? Era proprio necessaria quella scelta o avrebbe potuto cercare soluzioni alternative pur di non uscire dal mondo del lavoro? Ci sarà il rimpianto di ciò che avrebbe potuto essere e non sarà più!

Rossella invece può scegliere serenamente la via della pensione, ha lavorato

molto in giovane età, ha dato molto di sé al lavoro

e alla sua famiglia e vuole fare nuove esperienze: è contenta e si organizza la propria giornata non solo da semplice casalinga ma anche col volontariato rivolto al sociale, o ai bambini infermi negli ospedali, o agli anziani o con attività ugualmente gratificanti. Non si sente un peso per nessuno e offre il proprio contributo agli altri.

Maria si vede tagliata fuori dal mondo perché per motivi di cassa integrazione ha perso i contributi per pochi anni, nessuna azienda la assume più e ha spesso come alternativa un lavoro in nero. La sua non è una pensione perché non può raccogliere il frutto delle sue fatiche precedenti, ma non accetta la ferma forzata pur avendo tanta voglia di fare.

Giovanna è ancora giovane per pensare di andare in pensione, ma è seriamente preoccupata per il proprio futuro, pensa alla pensione integrativa e a cosa sarà di lei quando si troverà al bivio. Versa dei soldini altrove perché vede l'INPS in serie difficoltà e vi sono molte nuvole nel suo futuro. Tante altre donne, tante altre storie.

Per loro quale pensione, quale futuro? Questa stagione della pensione va ripensata non più come il finale di un'esistenza, ma l'inizio di un nuovo periodo, occorre ridisegnare la vita della pensionata e darle nuova dignità per non disperdere l'esperienza acquisita sul campo. Il sindacato dei pensionati potrebbe assumersi questo compito, oltre che cautelare gli interessi e tutelare i diritti economici individuando al suo interno un forte ruolo di sostegno e di organizzazione. Sarà un nuovo modo di concepire l'età pensionistica, non frustrata e mortificante, non come forza passiva, creando possibilità e cercando soluzioni affinché questi patrimoni umani non vadano in *rottamazione*. Anna, Rossella, Maria e Giovanna e tante altre potranno trovare un proprio scopo e sorridere alla stagione della pensione.

Iolanda Cesare



I vostri quesiti

a cura di Fausto Mangini

No "Tax area" e giornate lavorate

Riguardo alla "no tax area" introdotta con la Legge finanziaria 2003, vorrei sapere se la deduzione di 3000+4500 € spettante ai lavoratori dipendenti deve essere rapportata ai giorni effettivamente lavorati durante l'anno. Ad esempio, per un lavoratore dipendente agricolo con contratto a tempo determinato che effettua durante l'anno un totale di 102/152 giornate, spetta la deduzione totale di 7500 € oppure bisogna effettuare la proporzione (7500 €/365 gg. x 102 gg. lavorate)?

firmato

La deduzione base di 3.000 €, introdotta con la Legge finanziaria 2003, "No tax area" e giornate lavorate è riconosciuta a tutti i contribuenti, a prescindere dalla tipologia di reddito; pertanto, in presenza di soli redditi di lavoro dipendente, non va rapportata al periodo di durata del rapporto.

Diversamente, l'ulteriore deduzione di 4.500 € va rapportata al periodo di lavoro, più precisamente al numero di giorni compresi nel periodo di lavoro (4.500 €/365 x 102 giornate = 1.257,53 €).

Per calcolare l'importo della deduzione effettivamente spettante (rispetto ai teorici 4.257,53), bisogna rifarsi alle regole indicate al comma 5 dell'art. 10 bis del Tuir: se il risultato della seguente operazione (26.000 + oneri deducibili di cui all'art. 10 del Tuir + nuove deduzioni teoriche-reddito complessivo-credito d'imposta sui dividendi, il tutto diviso 26.000) è maggiore o uguale a 1, la deduzione teorica massima (nel nostro caso 4.257,53) compete per intero; se lo stesso è pari a zero o minore di zero, non spetta alcuna deduzione.

Negli altri casi, la deduzione a cui si ha diritto sarà data dalla moltiplicazione del risultato ottenuto dall'operazione prima descritta per la deduzione teorica massima.

Termini certi per l'accettazione della eredità

L'art. 480 del Codice civile italiano recita che "il diritto di accettare l'eredità si prescrive in 10 anni". "Il termine decorre dal giorno dell'apertura della successione e, in caso di clausola condizionale, dal giorno in cui si verifica la condizione". "Il termine non corre per i chiamati ulteriori, se vi è stata accettazione da parte di precedenti chiamati e successivamente il loro acquisto ereditario è venuto meno".

Gradirei sapere se tale diritto si prescrive in dieci anni dal giorno di apertura della successione, anche per coloro che, non essendo a conoscenza della data di morte del "de cuius" (per non averlo mai conosciuto in vita o per ignorare addirittura l'esistenza) non si siano mai attivati nel tempo utile di dieci anni per far valere il proprio diritto.

firmato

L'art. 480 del Codice dispone ai primi commi che il diritto di accettare l'eredità si prescrive in dieci anni e che il termine decorre dal giorno in cui si verifica l'apertura della successione. A sua volta l'art. 456 del Codice stabilisce che la successione si apre al momento della morte, nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto. L'art. 480 sopra richiamato stabilisce ancora, come ricorda il lettore stesso, che il termine di prescrizione non decorre per i chiamati successivi ai primi, se vi è stata accettazione da parte di precedenti eredi e successivamente il loro acquisto ereditario venga meno. La legge stessa stabilisce quindi l'unica eccezione al principio di decorrenza della prescrizione decennale, e non è consentito estendere il caso a quello, diverso, di chi non era al corrente dell'apertura della successione.

Del resto, a ben riflettere, è logico che ci sia comunque un termine finale per la accettazione della eredità, ben noto a tutti in quanto collegato al momento della apertura della successione.

Trascorsi i dieci anni è naturale che prevalga una esigenza di certezza giuridica, nel senso che l'accettazione della eredità non sia possibile, a prescindere dalla situazione soggettiva di chi, in astratto, avrebbe potuto essere erede.

Gli obblighi del notaio nel testamento olografo

Un notaio, all'apertura di una successione (a seguito di testamento olografo con unico erede universale) è obbligato a convocare gli eventuali eredi legittimi (non avendo il de cuius, né coniuge né figli, ma soltanto sorelle e fratelli)?

firmato

Gli obblighi formali di comunicazione posti a carico del notaio che procede alla pubblicazione di un testamento olografo (art. 620, comma 3, Codice civile) sono posti dagli articoli: 622, Codice civile: "Il notaio deve trasmettere alla Cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione si è aperta la successione, copia dei verbali" (correlativamente, l'articolo 55 di-



sposizioni attuative Codice civile dispone che le copie così trasmesse, raccolte dal cancelliere, possono essere esaminate da chiunque ne faccia richiesta); 623, Codice civile: "Il notaio nel caso di testamento olografo dopo la pubblicazione, comunica l'esistenza del testamento agli eredi e legatari di cui conosce il domicilio o la residenza".

In merito a questo inciso, si precisa che il notaio non è tenuto a effettuare specifiche ricerche di eredi o legatari non presenti alla pubblicazione. Si precisa, inoltre, che coloro che ritengono di essere eredi legittimi del defunto possono accertare la sussistenza di un testamento (olografo o pubblico) pubblicato, effettuando una verifica presso qualsiasi ufficio del registro generale dei testamenti, gestito dal locale archivio notarile distrettuale.

Successione: un anno di tempo per la denuncia

Devo presentare una denuncia di successione che si è aperta il 15 settembre 2003. È vero che dal 2003 ho tempo un anno e non più sei mesi, per presentare la denuncia di successione? firmato

In sede di conversione del decreto legge 269/2003 nella legge 326/2003 è stato inserito il comma 14-sexies nell'art. 39, il cui testo stabilisce che: "all'art. 31, comma 1 del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 34, le parole: *sei mesi* sono sostituite dalle seguenti: *dodici mesi*".

È stato in questo modo ampliato il termine per la presentazione della dichiarazione di successione da sei mesi a un anno. La disposizione sopra citata è entrata in vigore il 26 novembre 2003.

Secondo l'opinione prevalente, questa norma si applica non solo alle successioni apertesi dal 26 novembre 2003 in poi, ma anche a quelle pendenti a questa data, in quanto si sostiene che se nel corso della pendenza di un termine entra in vigore una nuova norma che incide sul momento finale di scadenza di quel termine, quest'ultimo verrebbe influenzato dalla nuova norma.

In conclusione, il lettore avrà tempo sino al 14 settembre 2004 per presentare la dichiarazione di successione.

Diritto al pensionamento di anzianità della Polizia di Stato

Sono un Ispettore Capo della Polizia di Stato in servizio al Settore Operativo di Polizia Ferroviaria, presso la stazione ferroviaria di Verona Porta Nuova, qualche giorno fa, mentre ero al bar del Dopolavoro Ferroviario, ho notato la vostra rivista "CICERONE Organo di informazione dei pensionati" e ne ho preso una copia per poi leggermela con calma a casa.



Devo farvi i complimenti per gli argomenti trattati scritti utilizzando un linguaggio semplice e competente tanto che ho pensato di chiedere il Vostro aiuto per eliminare alcuni dubbi sul mio diritto di accedere al pensionamento.

Il mio servizio è iniziato il 1° dicembre 1977 nel Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza (poi diventato con la legge 121/1981 Polizia di Stato) quindi alla data del 1° febbraio ho svolto di effettivo lavoro anni 26, mesi 2. A questo periodo vanno aggiunti n. 1 anno ogni 5 di lavoro per un massimo di 5, beneficio previsto dalla legge 187/1976. Inoltre ho potuto ricongiungere un periodo di anni 2 mesi 4 di lavoro prestato prima del mio ingresso nel Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza, pertanto, sempre alla data del 1° febbraio 2004 posso vantare un'anzianità di servizio pari ad anni 33, mesi 6.

Quindi alla luce di quanto sopra Vi chiedo quando avrò maturato il diritto al pensionamento di anzianità anche in considerazione che il mio ufficio Amministrativo contabile, al quale ho rivolto lo stesso quesito mi ha risposto trasmettendo una copia della legge 449/1997, la quale, non essendo un tecnico non ha dissipato i miei dubbi anzi sono aumentati. firmato

L'articolo 59 comma 12 della legge 449/97, ha sostituito la tabella B di cui all'articolo 6 comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 1997, per cui il personale appartenente alla Polizia di Stato matura il diritto alla pensione di anzianità al compimento di 53 anni di età e 35 anni di contributi. In alternativa può accedere alla pensione di anzianità, senza il requisito dell'età anagrafica, con 38 anni di contributi per il 2004 e 2005, con 39 anni di contributi per il 2006 e 2007 e con 40 anni di contributi dal 2008.

* * *

Contagio da trasfusione

Le vaccinazioni e le trasfusioni di sangue o emoderivati possono causare gravi conseguenze, fino a procurare nei pazienti lesioni o infermità fisiche o psichiche o addirittura il decesso. Per risarcire le persone che hanno subito un danno irreversibile (Aids o epatite di tipo "C") la legge 210/92 ha istituito uno speciale indennizzo che consiste in un assegno, reversibile per la durata di 15 anni, che va da un minimo di 150 ad un massimo di 550 € al mese al quale si aggiunge l'indennità integrativa speciale dei dipendenti statali.

Con la finanziaria 2004 scattano delle restrizioni per i familiari superstiti.

Dal 1° gennaio 2004 l'assegno è reversibile a favore del coniuge e dei figli minori o inabili solo se la morte del beneficiario è stata causata dalle vaccinazioni e dalle patologie che avevano dato titolo all'indennizzo.

